

CAMERA DEI DEPUTATI N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCCHI, ARACU, BANDOLI, BOATO, CALZOLAIO,
LABATE, LION, LUCIDI, RUSSO SPENA**

Istituzione del Garante per i diritti degli animali

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo che si intende perseguire con la presente proposta di legge è quello di realizzare una politica organica per la salvaguardia dei diritti degli animali attraverso un' incisiva azione di potenziamento e di coordinamento degli interventi svolti sia dalle amministrazioni pubbliche centrali e dagli enti locali che dalle numerose organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione degli animali. A tale scopo è stato individuato, quale soggetto in grado di garantire su tutto il territorio nazionale una reale azione di indirizzo, di promozione e di sviluppo delle politiche per la tutela e la salvaguardia degli animali, il Garante per i diritti degli animali.

I compiti istituzionali del Garante, disciplinati all'articolo 3, attengono innanzitutto a tutte quelle attività connesse ad

una azione di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tutela degli animali, in particolare accrescendo la coscienza della società civile nel rispetto degli animali.

L' incisività dell'azione del Garante è data dal potere di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati commessi nei confronti degli animali su segnalazioni ricevute da semplici cittadini, ovvero da enti ed associazioni che operano a tutela degli animali, attuando così quel collegamento indispensabile tra istituzioni e mondo animalista. Pertanto, nell'ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, ovvero di altri reati commessi nei loro confronti, il Garante sarà legittimato a costituirsi parte civile poiché al Garante stesso è riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva per-

tanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di tali interessi.

Per una efficace azione di indirizzo nei confronti del Governo e del Parlamento, il Garante proporrà l'adozione di provvedimenti normativi dettati sia dall'osservazione e dalla valutazione delle condizioni degli animali, sia alla luce dell'adeguamento del nostro sistema legislativo con le normative comunitarie. A tale proposito, tra le competenze del Garante assume un certo rilievo quella che concerne la realizzazione di una mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a carattere sanitario, nonché delle risorse stanziati per la tutela e il benessere degli animali su base nazionale e regionale ed, ancora, lo svolgimento di una analisi compiuta delle condizioni degli animali nei circhi, negli allevamenti, negli zoo, durante i trasporti, nei negozi, nei rifugi e nei canili, durante la macellazione, ed infine nell'ambito della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate da estinzione (CITES) e nell'ambito della sperimentazione animale.

Altrettanto importante è la facoltà attribuita al Garante di intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del controllo e della tutela degli animali impiegati in gare e competizioni sportive in maniera da verificare che su di essi non venga fatto uso di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità e le prestazioni e quindi mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica.

Avrà inoltre una importante funzione di stimolo nei confronti delle istituzioni l'attività prestata dal Garante, anche su richiesta degli enti locali, relativa alla elaborazione di progetti-pilota volti a migliorare le condizioni di vita degli animali.

Infine, si prevede che allo scopo di dare massima diffusione alle informazioni raccolte dal Garante in merito alle condizioni degli animali in Italia e di portare a conoscenza di tutti i risultati del proprio lavoro, il Garante stesso provveda annualmente alla presentazione di una relazione sull'attività svolta e sulle azioni intraprese per la tutela degli animali.

Di fondamentale importanza, anche al fine di dare più incisività alle azioni intraprese dal Garante, è l'articolo 3, comma 2, che prevede la facoltà di intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con altri organismi europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

Con l'articolo 5 si prevede che le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, provvedano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad individuare le misure idonee a consentire il coordinamento degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alle condizioni degli animali in ambito locale, al fine di garantire al Garante un costante ed omogeneo afflusso di dati e di notizie sulle condizioni degli animali. In particolare, le regioni dovranno trasmettere al Garante i dati relativi alla condizione degli animali di affezione e degli interventi attuati per la prevenzione del randagismo, le risorse stanziati a favore degli animali e la loro destinazione per aree di intervento, infine, la mappa dei servizi territoriali e le rispettive risorse impegnate.

Entro il 15 aprile di ciascun anno le regioni provvederanno a trasmettere al Garante i dati raccolti e le proposte formulate.

Al fine di consentire al Garante lo svolgimento dei propri compiti è posto alle sue dipendenze un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

In base a quanto disposto dall'articolo 6, si è provveduto alla creazione di una struttura snella, di dimensioni ridotte (si tratta infatti di appena otto unità) in modo tale da limitare al massimo le spese a carico dello Stato ed, allo stesso tempo, di ottimizzare i risultati dell'azione del Garante. È demandato ad un regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di

stabilire le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante anche in relazione alla gestione delle spese necessarie.

Così come prevede il comma 5 dell'articolo 6, ogni volta che il Garante lo ritenga opportuno, per lo svolgimento della propria attività, potrà avvalersi dell'opera di consulenti esperti (quali ad esempio veterinari, etologi, biologi, studiosi del comportamento degli animali e dell'ambiente ad essi circostante, eccetera) nel settore della tutela dei diritti e della salute degli animali.

Infine, con l'articolo 7 sono dettate le norme relative alla copertura dell'onere finanziario derivante allo Stato per l'attuazione della legge, e stimato, per il primo anno di attuazione della stessa, in lire 989 milioni ed in lire 986 milioni per gli anni successivi. Tale onere è, qui di seguito, dettagliatamente esaminato nelle sue diverse componenti: oneri per il personale, oneri di funzionamento ed oneri accessori vari.

Oneri per il personale.

Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al personale dell'ufficio del Garante è stato seguito il seguente processo logico contabile: è stato preso a riferimento il personale dirigenziale, direttivo e impiegatizio dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche per calcolare l'onere del contingente.

Per il Garante è stata ipotizzata una indennità di funzione onnicomprensiva lorda annua di circa lire 300 milioni, raggugliata alla retribuzione spettante al

presidente della Corte di cassazione. Il totale, pari a lire 600 milioni circa, è stato aumentato dell'importo relativo alla quota del 14 per cento per straordinari ed altre eventuali competenze accessorie, nonché dell'indennità di funzione analoga a quella percepita dal personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

Oneri di funzionamento.

Relativamente ai beni mobili, arredi ed attrezzature per ufficio, tali oneri possono essere quantificati in lire 73 milioni per il primo anno e lire 10 milioni per gli anni successivi. Le spese generali ed amministrative per l'ordinario funzionamento dell'ufficio del Garante (cancelleria, stampa, pubblicazioni, spese postali, telegrafiche e telefoniche) possono prevedersi in lire 40 milioni per il primo anno e lire 50 milioni per gli anni successivi. Per l'ufficio del Garante è prevista poi la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica, di strumenti telematici, nonché di apparecchiature fax. Il costo complessivo, comprensivo delle spese di manutenzione e gestione, tiene conto delle spese di impiantistica, quali l'aria condizionata, l'insonorizzazione degli ambienti, una rete interna di trasmissione dati ed altri accessori. Detti oneri possono essere valutati in lire 30 milioni annue.

Altri oneri.

Per gli oneri connessi alle consulenze, di cui all'articolo 6, comma 5, si può prevedere una spesa di lire 150 milioni per il primo anno e di lire 210 milioni per gli anni successivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio nazionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

ART. 2.

(Garante per i diritti degli animali).

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, con sede in Roma, il Garante per i diritti degli animali, di seguito denominato « Garante ».

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, scientifiche, nonché esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

3. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratore di

enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Garante compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

ART. 3.

(Compiti del Garante).

1. Il Garante ha il compito di:

a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;

b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità;

d) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione europea;

e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello sanitario, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti

degli animali, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;

f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione — CITES, circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi-canili);

g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cindromi, ippodromi, maneggi, e luoghi simili;

h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;

l) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Italia nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, il Garante può intratte-

nere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

ART. 4.

(Costituzione di parte civile).

1. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 5.

(Rapporti con le regioni).

1. Al fine di garantire al Garante un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni degli animali, nonché di rendere coordinata l'azione in materia di tutela dei diritti degli animali tra lo Stato e le regioni, le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alle condizioni degli animali in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione degli animali in zootecnia, in allevamenti ed in ogni altra situazione;

b) la condizione degli animali di affezione e gli interventi volti alla prevenzione del randagismo in attuazione delle leggi regionali di recepimento della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) le risorse finanziarie stanziata a favore degli animali e la loro destinazione per aree di intervento;

d) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

2. Le regioni trasmettono al Garante, entro il 15 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate ai sensi del comma 1.

ART. 6.

(Ufficio del Garante).

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore ad otto unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Il decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'ufficio del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La sede dell'ufficio del Garante deve essere individuata nell'ambito del patrimo-

nio immobiliare della pubblica amministrazione.

5. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, esperti nel settore della tutela dei diritti degli animali.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 989 milioni per l'anno 2001 ed in lire 986 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011600